

# CITTA' DI LADISPOLI



Città Metropolitana di Roma Capitale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 251 del 15/12/2022**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE "MERCATI" – CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – ANNO 2023**

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Dicembre alle ore 12:10 e seguenti, nella Sede Comunale, previo “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Grando la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	GRANDO ALESSANDRO	PRESENTE
<u>2</u>	VICE SINDACO	CONTI ANNIBALE	ASSENTE
<u>3</u>	ASSESSORE	DE SANTIS VERONICA	ASSENTE
<u>4</u>	ASSESSORE	FOSCHI STEFANO	PRESENTE
<u>5</u>	ASSESSORE	FRAPPA MARGHERITA	PRESENTE
<u>6</u>	ASSESSORE	PIERINI MARCO	PRESENTE
<u>7</u>	ASSESSORE	LAZZAROTTO DORA	PRESENTE
<u>8</u>	ASSESSORE	PORRO MARCO	PRESENTE

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il **comma 837** secondo cui “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il **comma 838** per il quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione pubblicitaria”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Vista:**

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 23/11/2021 avente ad oggetto "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni – canone "mercati" – conferma tariffe e coefficienti moltiplicatori – Anno 2022";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 23/02/2022 avente ad oggetto "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni – canone "mercati" – riduzione tariffe spuntisti mercati anno 2022";

**Ritenuto** necessario determinare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2023, confermando quelli approvati per l'anno 2022, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**Considerato** che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni sostituiti dal presente Canone;

**Dato atto** che:

- il presunto gettito previsto per l'anno 2023, derivante dall'applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale è quantificato in **Euro 635.000,00**;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il CUP è quantificato in via prudenziale in **€ 70.500**. Tale dato non è stato possibile ricavarlo ai sensi del principio contabile 4/2 del D. Lgs. 118/2011, per l'assenza di residui attivi nella contabilità dell'ente;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Richiamati** inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 18/06/2020;

**Acquisiti** sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 c.5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

### SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportare:

1. **di confermare** per l'anno 2023 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all' **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che il presunto gettito previsto per l'anno 2023, derivante dall'applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale è quantificato in **Euro 635.000,00**;
3. **di stabilire** che il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il tributo in oggetto, relativamente all'anno 2023, è pari ad **Euro 70.500,00**;
4. **di pubblicare** la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi e, in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, sul Sito web istituzionale e nella sezione Tasse, Tributi e Finanze dello stesso.
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

### LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

### DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Di rendere, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Alessandro Grando

SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)